

**Bologna, 30 marzo 2017**

**Criticità nel controllo ufficiale della etichettatura.**

*Dott. ssa Anna Padovani - Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna*

Chi controlla l'etichetta ????  
Con quale ruolo specifico ????



## Controllo ufficiale

- Problemi che si sono maggiormente evidenziati dopo l'uscita del Regolamento 1169/2011 : coordinamento dei controlli su etichettatura .
- **A livello centrale se ne occupano :**
- Ministero della Salute ( referente italiano per il gruppo di lavoro etichettatura costituito presso la DG SANCO);
- Ministero dello Sviluppo economico, che ha prodotto diverse note sull'argomento
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

## Regolamento 1169 /2011- Controllo ufficiale

- Problemi evidenziati per il controllo ufficiale dopo l'uscita del Regolamento 1169/2011 : coordinamento dei controlli su etichettatura .

### A livello regionale :

- **Gruppo di lavoro etichettatura :**

E' stato istituito dal Servizio Veterinario e igiene alimenti della Regione composto da operatori degli Assessorati Agricoltura e Sanità della regione, rappresentanti dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle aree vaste della regione e AUSL Romagna, Istituto Zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna .



SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI  
IL RESPONSABILE

GABRIELE SQUINTANI

TIPO ANNO NUMERO  
REG. PG | 2015 | 341107  
DEL 26/05/2015AI COMPONENTI  
GRUPPO LAVORO "ETICHETTATURA"

- Antonio Lauriola
- Roberta Chiarini
- Matilde Fossati
- Ilaria Buscemi
- Giorgio Calamandrei
- Cristina Saletti
- Franco Santachiara
- Cesare Mauro
- Gaetano Liuzzo
- Anna Padovani

E, P.C.: Responsabili SIAN e SVET  
AUSL RER

Oggetto: gruppo di lavoro etichettatura. Convocazione

È convocata per il giorno 15 giugno 2015 alle ore 9.30, presso la sala 237, secondo piano, via Aldo Moro 30, Bologna, la prima riunione del gruppo di lavoro etichettatura.

Come concordato in sede di Conferenza RER\_ASU, il gruppo di lavoro, coordinato da Antonio Lauriola, vede presenti operatori degli Assessorati Agricoltura e Sanità della regione e rappresentanti dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle aree vaste della regione e AUSL Romagna.

L'obiettivo è quello di operare una ricognizione e analisi sulla normativa inerente l'etichettatura alimentare quali i regolamenti europei, le leggi nazionali e le circolari ministeriali emanate dai tre ministeri competenti per materia: Ministero della Salute, Agricoltura e Attività produttive.

Il mandato è anche quello di aggiornare il nostro manuale per il controllo ufficiale e di condividerne i contenuti con gli altri organi di controllo.

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bolognatel 051.527.7455 – 6  
fax 051.527.7064[segrvet@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrvet@regione.emilia-romagna.it)  
[segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO		NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP	Classif.	3623	600	130	100			Fasc.	2015	1	



La materia è decisamente vasta, articolata e di non facile gestione, da qui l'esigenza di un approccio interdisciplinare che favorisca lo scambio di esperienze ed il confronto nelle diverse realtà produttive, anche ai fini dell'aggiornamento degli operatori del settore pubblico interessati.

Cordiali saluti.

Gabriele Squintani  
(documento firmato digitalmente)

## **Regolamento 1169 /2011- Controllo ufficiale**

- Problemi evidenziati per il controllo ufficiale dopo l'uscita del Regolamento 1169/2011 : coordinamento dei controlli su etichettatura .

### **A livello regionale :**

#### **Obiettivi:**

- effettuare una ricognizione e un' analisi sulla normativa inerente l'etichettatura alimentare ;
- aggiornare i manuali e le liste di riscontro per il controllo ufficiale
- condividerne i contenuti con altri gli organi di controllo interessati, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Integrato.

La materia è decisamente vasta, articolata e di non facile gestione, da qui l'esigenza di un approccio interdisciplinare che favorisca lo scambio di esperienze ed il confronto nelle diverse realtà produttive, anche ai fini dell'aggiornamento degli operatori del settore pubblico interessati.

## **Regolamento 1169 /2011- Controllo ufficiale**

- Problemi evidenziati per il controllo ufficiale dopo l'uscita del Regolamento 1169/2011 : coordinamento dei controlli su etichettatura .

### **PIANO NAZIONALE INTEGRATO:**

Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento 882/2004:

- Fornisce indicazioni agli stati per la messa a punto del piano nazionale integrato e descrive quali sono gli argomenti di cui tenere conto, fra cui ,in tema di legislazione sui mangimi e sugli alimenti :  
L'etichettatura degli alimenti e nutrizione



## Regolamento 1169 /2011- Controllo ufficiale

- Problemi evidenziati per il controllo ufficiale dopo l'uscita del Regolamento 1169/2011 : coordinamento dei controlli su etichettatura .

### A livello regionale :

Attualmente il controllo sulla etichettatura viene documentato attraverso:

- Lista di riscontro per il controllo ufficiale presso OSA produzione post primaria (23.08.2011), punto 6.12 : PRODOTTO FINITO ED ETICHETTATURA
- Lista di riscontro per il controllo ufficiale presso operatori del settore alimentare con autocontrollo semplificato (Ottobre 2013) Ed.1 Rev 0.Punto 6.12 :PRODOTTO FINITO ED ETICHETTATURA.

Si rende necessario individuare e aggiornare tali documenti con alcuni punti essenziali per il controllo della gestione dell'etichettatura dei prodotti da parte dell'OSA , mentre si è pensato di progettare **una lista di riscontro specifica per il controllo della etichetta** , da poter effettuare non durante un sopralluogo , ma esclusivamente «documentale».



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA  
 IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

GIUSEPPE DIEGOLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2017	89011
DEL	16/02/2017		

Direttori di ADSPV

 Direttori dei Servizi Veterinari  
 Area A -B - C

Direttori SIAN

Direttori D.S.P.

**Aziende UU.SS.LL. Regione Emilia Romagna**

Assessorato Agricoltura, caccia e pesca RER

Direttore Generale IZS Lombardia ed Emilia Romagna

Coordinatore delle Sezioni IZSLER

 e, p.c. Ministero della Salute  
 Direzione generale per l'igiene e la sicurezza  
 degli alimenti e la nutrizione

OGGETTO: Gruppo di lavoro "Etichettatura degli alimenti"

A partire dal 2015 è stato istituito a livello regionale un gruppo di lavoro multidisciplinare relativo alla etichettatura dei prodotti alimentari.

Il gruppo è composto da operatori degli Assessorati Agricoltura e Sanità della regione, rappresentanti dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle AUSL regionali e dell'istituto Zooprofilattico Lombardia ed Emilia Romagna.

L'obiettivo principale è quello di operare una ricognizione ed una analisi della normativa inerente l'etichettatura alimentare, sia europea che nazionale, tenendo conto che in campo nazionale vi sono tre Ministeri competenti sulla materia. (Ministero della Salute, Ministero dell'Agricoltura e Ministero dello Sviluppo Economico).

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455

[seggranpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:seggranpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[seggranpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:seggranpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.	3823	600	130	100		Fasc.	2017	1	

Essendo la materia vasta, articolata e di non facile gestione, ha fatto nascere l'esigenza di un approccio interdisciplinare nelle diverse realtà produttive, anche ai fini dell'aggiornamento degli operatori del settore pubblico interessati ai controlli.

Attraverso il sito regionale [Alimenti e salute](#), è stata realizzata una sezione dedicata all'etichettatura alimentare. Questa sezione in una prima fase viene resa disponibile in area riservata esclusivamente agli operatori dei diversi settori coinvolti nei controlli, successivamente sarà accessibile anche agli operatori del settore alimentare e ai cittadini.

Attualmente è possibile accedere all'area riservata della sezione etichettatura tramite la pagina di accreditamento raggiungibile al seguente link:

<http://www.alimenti-salute.it/etichettatura/user/register>

Dove sarà richiesto di inserire un indirizzo email valido, un nome utente nella forma nome.cognome" e sarà possibile impostare la password di accesso.

L'home page del sito è raggiungibile al seguente link:

<http://www.alimenti-salute.it/etichettatura>

Gli operatori interessati all'argomento potranno accedere alla sezione dedicata con un menu che contiene la **normativa**, trasversale e relativa alle produzioni biologiche, DOP-IGP e prodotti tradizionali, **corsi di formazione**, **linee guida** e **opuscoli informativi**, **notizie** e **rassegne stampa** ed i materiali utili per le **informazioni nutrizionali e salutistiche** (Regolamento (CE) N. 1924/2006).

Infine, per favorire l'ascolto e una attiva collaborazione con gli operatori interessati, in ogni pagina è presente uno spazio per i commenti ed in particolare per i suggerimenti ai fini del miglioramento delle informazioni presenti nel sito.

Distinti saluti

Giuseppe Diegoli  
 (documento firmato digitalmente)


Referente  
 Anna Padovani:  
 tel. 051-5277375

## UN PO' DI STORIA :

### **Legge 30 Aprile 1962 , n.283 , articolo 8**

I prodotti alimentari e le bevande confezionate devono riportare sulla confezione o su etichette appostevi , l'indicazione, a caratteri leggibili e indelebili, della

- denominazione del prodotto,
- la indicazione del nome o ragione sociale o marchio depositato
- indicazione della sede impresa produttrice e dello stabilimento di produzione
- elenco ingredienti in ordine decrescente di qualità, riferita a peso o volume , secondo quanto previsto dal regolamento
- il quantitativo netto in peso o volume
- i prodotti sfusi debbono essere osti in vendita con l'indicazione degli ingredienti elencati in ordine decrescente di qualità riferita a peso o volume.



## UN PO' DI STORIA :

### **D.P.R.327/1980 , Titolo VI Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari**

Articolo 64 : Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate:

**Denominazione legale , ove prevista o merceologica che caratterizza il prodotto**


Nome o ragione sociale o marchio depositato dell'impresa produttrice o dell'impresa confezionatrice

Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

Gli ingredienti, in ordine decrescente

Il quantitativo netto in peso o volume

Il peso netto sgocciolato per gli alimenti con un liquido di governo



## UN PO' DI STORIA :

### **D.P.R.327/1980 , Titolo VI Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari**

Articolo 65 : indicazione della data di confezionamento per alcune sostanze alimentari (elencate in Allegato B)

Articolo 66: Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari sfuse



## UN PO' DI STORIA :

DECRETO LEGISLATIVO 109 del 27 gennaio 1992

Attuazione delle direttive n.89/395/CEE e n. 89 /396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti.

Decreto Legislativo 167 del 21 luglio 2003

Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari

Articolo 1: campo di applicazione

Punto 2: si intende per **etichettatura** l'insieme delle menzioni, delle indicazioni , dei marchi di fabbrica o di commercio , delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su una etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli , anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, , in conformità a quanto stabilito negli articoli 14,16 e 17 , sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

## UN PO' DI STORIA :

### LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

#### Capitolo 7 : informazione dei consumatori

##### Etichettature e pubblicità

Si devono dare ai consumatori informazioni essenziali e accurate per consentire loro di fare scelte consapevoli

99. Norme vincolanti in materia di etichettatura dovranno quindi assicurare che i consumatori dispongano delle informazioni sulle caratteristiche del prodotto che consentano di effettuare una scelta, vale a dire la sua composizione, la sua conservazione e il suo uso

Il libro bianco elenca poi una serie di principi a cui si dovrà ispirare la normativa comunitaria sulla etichettatura.

## UN PO' DI STORIA :

Regolamento 178 /2002

### ARTICOLO 16 - PRESENTAZIONE

Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura , la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma , il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati , il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, **non devono trarre in inganno i consumatori.**

Articolo 18 rintracciabilità, punto 4 : gli alimenti o mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.



## UN PO' DI STORIA :

Regolamento 882 /2004

Articolo 10 : Attività, metodi e tecniche di controllo

Punto 2 : I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono tra l'altro, le seguenti attività:

a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti;

b) l'ispezione di :

vi) **etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari**

## Regolamento 1169 /2011

- 59 «considerando» che sottolineano gli obiettivi principali del regolamento :
- Consentire la libera circolazione degli alimenti all'interno del mercato;
- consentire ai consumatori di poter fare delle scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano



# Regolamento 1169 /2011 : definizioni specifiche

## Articolo 2 : definizioni

- **Informazioni sugli alimenti** : le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta ,altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo , compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale .
- **Collettività** : qualunque struttura (?????) (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile) come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, **sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.**

# Regolamento 1169 /2011 /definizioni specifiche

## Articolo 2 : definizioni

- **Alimento preimballato**: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio ;
- **Alimento preimballato**: non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta

## Decreto Legislativo 109/1992

### Articolo 1 : definizioni

**B) Prodotto alimentare preconfezionato:** l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita , avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata .



# Regolamento 1169 /2011

## Articolo 2 : definizioni

**Etichetta:** qualunque marchio commerciale o di fabbrica , segno, immagine o altra rappresentazione grafica, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore

**Campo visivo:** tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale;

**Campo visivo principale:** il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e eventualmente il suo marchio di fabbrica.

Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare

# Regolamento 1169 /2011

## Articolo 2 : definizioni

**Leggibilità:** l'apparenza fisica delle informazioni , tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori , tra cui le dimensioni del carattere , la spaziatura fra le lettere e le righe , lo spessore , il tipo di colore , la proporzione fra larghezza e altezza delle lettere , la superficie del materiale nonché il contrasto significativo fra scritta e sfondo ;

**Denominazione legale :** la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'unione a esso applicabili o in mancanza di tali disposizioni , la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;



# Regolamento 1169 /2011

## Articolo 2 : definizioni

**Denominazione usuale :** una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

**denominazione descrittiva:** una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

## Regolamento 1169 /2011 / Disposizioni nazionali

Già nel «considerando» (49) viene specificato che:

riguardo alle materie espressamente armonizzate dal Regolamento , gli Stati Membri **non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo laddove lo autorizzi il diritto dell'unione.**

Per quanto riguarda invece le materie **non espressamente armonizzate** può essere possibile introdurre norme nazionali **che comunque non dovrebbero essere tali da vietare , ostacolare o limitare la libera circolazione delle merci**

## Regolamento 1169 /2011- disposizioni nazionali

- **ARTICOLO 38 : DISPOSIZIONI NAZIONALI**

«quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente Regolamento, gli Stati Membri **non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali** salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza.

Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati Membri.

Fatto salvo l'articolo 39 , gli stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificatamente armonizzate dal presente Regolamento , **purché non vietino, ostacolino, o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.**

- **Di conseguenza perde efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nel Decreto Legislativo 109/1992**

# Regolamento 1169 /2011 / disposizioni nazionali

## ARTICOLO 39: Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

Gli Stati membri possono adottare , secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono **ulteriori indicazioni obbligatorie** per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- Protezione della salute pubblica;
- Protezione dei consumatori;
- Prevenzione delle frodi;
- Protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale , delle indicazioni di provenienza, della denominazione di origine controllata e repressione della concorrenza sleale.



## Regolamento 1169 /2011/disposizioni nazionali

### Articolo 39 , punto 2:

In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista **un nesso comprovato fra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza.**

Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione , gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce **un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.**

## Regolamento 1169/2011/Disposizioni nazionali

### Articolo 44

#### **Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati**

1. Ove gli alimenti sono offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, lettera c è obbligatoria (Allergeni) ;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, **a meno che gli Stati Membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale , di tali indicazioni o loro elementi .**

## Regolamento 1169 /2011/Disposizioni nazionali

- Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e eventualmente la loro forma di espressione e presentazione .





## Regolamento 1169 /2011 - controlli ufficiali

- **Urgenza : controllo del rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c , :**  
**Indicazioni obbligatorie** «qualsiasi ingrediente, o coadiuvante tecnologico elencato nell'Allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata :
- **Questa è l'unica indicazione obbligatoria per gli alimenti non preimballati .**



## Regolamento 1169 /2011- Controllo ufficiale

- **Nota del Ministero della Salute DGSAN 3674-P-06/02/2015: indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività :**
- In relazione a quanto specificato dall'articolo 44, il Ministero della Salute richiama al rispetto di quanto contenuto nell'articolo 8 del Regolamento 1169 /2011,
- paragrafo 2 : « L'OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti ,conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali;
- paragrafo 6 : gli OSA nell'ambito delle imprese che controllano , assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'OSA che riceve tali prodotti , in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto , al consumatore finale ;
- paragrafo 8: gli OSA che forniscono ad altri OSA alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività , assicurano che a tali altri OSA siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

## Regolamento 1169/2011

In pratica: in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati in Allegato II del Regolamento 1169 /2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale , o anche attraverso un servizio di catering o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate:

- sui menù
- su appositi registri
- su cartelli
- su altro sistema equivalente, anche tecnologico , da tenere bene in vista , così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente

## Regolamento 1169/2011

L'obbligo di cui all'articolo 44 , paragrafo 2, del Regolamento 1169 /2011 sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:

L'OSA si limiti a indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo :

« le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio

L'Osa riporti per iscritto sul menù , sul registro o su apposito cartello , una dicitura del tipo : «per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita , a richiesta, dal personale in servizio.



Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (Ce) 882/2004 e 854/2004 Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016

## Capitolo 16 -Controlli su etichettatura, pubblicità e presentazione degli alimenti

I controlli ufficiali sugli alimenti comprendono l'attività di ispezione dell'etichettatura, della presentazione e della pubblicità dei prodotti alimentari .

La normativa in materia di informazioni sugli alimenti comprende le seguenti norme di carattere generale (Reg.882/2004, art.10)

Reg.(UE) 1169/2011 e successive modifiche;

Reg.(CE) 1924/2006 e successive modifiche..

**Quando si tratta di cibo  
non esiste un "noi".**

